



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DICONTROLLO PER LATOSCANA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016)

**RELAZIONE SUI CONTI CONSUNTIVI PRESENTATI DALLE FORMAZIONI POLITICHE CHE
HANNO PARTECIPATO ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 5 E 19 GIUGNO 2016 NEI
COMUNI DI CASCINA, GROSSETO E SESTO FIORENTINO**

*(art. 12, comma 3, della l. 10 dicembre 1993, n. 515, come richiamato dall'art. 13, comma 6,
della l. 6 luglio 2012, n. 96)*

Deliberazione n. 2/2018/CSE

Componenti del Collegio:

Consigliere Paolo Peluffo	Presidente
Consigliere Nicola Bontempo	Componente
Consigliere Mauro Nori	Componente
Consigliere Laura d'Ambrosio	Supplente
Consigliere Marco Boncompagni	Supplente

Collaboratori:

Simona Colasanti, Simona Croppi e Mariano Palumbo.

DELIBERAZIONE

PARTE GENERALE

1. Premessa	11
2. Il quadro normativo	13
3. La portata del controllo. Gli orientamenti assunti dal Collegio	14
3.1. <i>Soggetti passivi</i>	15
3.2. <i>Contenuto del conto consuntivo</i>	16
3.2.1 Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale	16
3.2.2 Limite massimo e inerenza della spesa alla competizione elettorale	17
3.2.3 Esistenza di idonea documentazione di spesa	20
3.2.4 Tipologia delle fonti di finanziamento	21
3.2.5 <i>Il regime sanzionatorio</i>	23
4. L'attività istruttoria svolta dal Collegio	24
5. Valutazioni conclusive	25
 Tabelle riepilogative	26
PARTE SPECIALE	30
1 Cascina	31
2 Grosseto	36
3 Sesto Fiorentino	43
 Appendice normativa	49



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA
COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI
(ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2016)

composto dai magistrati

Paolo PELUFFO	Presidente
Nicola BONTEMPO	Consigliere
Mauro NORI	Consigliere

nella Camera di consiglio dell'8 febbraio 2018;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e successive modificazioni, recante norme sulla “Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;

VISTA la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”;

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 33, comma 3, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, il quale attribuisce al Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge

delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

VISTO, altresì, l'art. 14 bis del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, introdotto in sede di conversione dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, recante modifiche parziali alla disciplina dei controlli in argomento;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti del 29 ottobre 2013, n. 24 e del 23 aprile 2014, n. 12 contenenti, rispettivamente, i primi indirizzi interpretativi inerenti al controllo sulle spese elettorali e gli orientamenti in ordine all'adeguamento dei profili organizzativi del controllo stesso alle sopravvenienze di cui al citato d.l. n. 149/2013 e relativa legge di conversione;

RILEVATO che relativamente alla consultazione elettorale del 5 giugno 2016 (con ballottaggio al 19 giugno 2016), rientrano nell'ambito di applicazione della norma n. 3 Comuni: Cascina, Grosseto e Sesto Fiorentino;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana del 29 novembre 2016, n. 50, con la quale è stato costituito il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

VISTO il verbale n. 1 del 28 marzo 2017 di insediamento del Collegio e di individuazione degli adempimenti preliminari;

VISTI i successivi verbali delle operazioni del Collegio n. 2 del 27 aprile 2017 e n. 3 dell'8 febbraio 2018;

VISTA ed esaminata, per le valutazioni di competenza, la documentazione in atti concernente le liste che hanno preso parte alla campagna 2016 per il rinnovo degli organi elettivi dei predetti Comuni;

DELIBERA

di approvare l'unita relazione che espone, quale parte integrante della presente deliberazione, gli esiti delle verifiche eseguite sulle spese elettorali e correlate fonti di

finanziamento, come rendicontate dalle formazioni politiche che hanno preso parte alle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 per il rinnovo degli organi elettivi nei Comuni di Cascina, Grosseto e Sesto Fiorentino.

DISPONE

che copia della presente deliberazione, sia trasmessa ai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni di Cascina, Grosseto e Sesto Fiorentino, con invito a volerne curare altresì la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale dei rispettivi Enti.

Firenze, 8 febbraio 2018

Presidente – f.to Cons. Paolo Peluffo

Componente – f.to Cons. Nicola Bontempo

Componente – f.to Cons. Mauro Nori

Depositata in segreteria l'8 febbraio 2018

Il funzionario preposto al Servizio di supporto
f.to Claudio Felli

PARTE GENERALE

1. Premessa

La presente relazione espone gli esiti del controllo eseguito, ai sensi dell'art. 13 della l. 6 luglio 2012, n. 96¹, sui conti consuntivi presentati da partiti, movimenti, liste e gruppi politici che hanno partecipato alla competizione elettorale del 5 giugno 2016 (con ballottaggio nel giorno 19 giugno 2016) nei comuni della Toscana con popolazione superiore a 30.000 abitanti (Comuni di Cascina, Grosseto e Sesto Fiorentino).

La citata disposizione ha esteso alle elezioni comunali la disciplina dei controlli già prevista dall'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 relativa alle competizioni elettorali per la Camera dei deputati e per il Senato. E' stato così posto a carico delle formazioni politiche che si presentano alle elezioni amministrative nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti "il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento" entro 45 giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio (art. 12 comma 1 - come modificato dal comma 1 dell'art. 14-bis del d.l. 23 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13-, richiamato dal comma 6, lett. c del predetto art. 13, a sua volta modificato dal comma 3 lett. a) dell'art. 33 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116²).

La relativa attività è stata affidata dal legislatore ad un apposito Collegio per le spese elettorali, istituito presso le Sezioni regionali di controllo (analogo a quello già operante per le elezioni politiche a livello centrale); essa si sostanzia nella "verifica

¹ Recante "Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali."

² Per effetto delle richiamate disposizioni, a decorrere dalla tornata elettorale del 2014, è venuto meno l'obbligo, originariamente previsto, d'interposizione del Presidente del Consiglio comunale per l'inoltro del rendiconto alla Corte dei conti (cfr. al riguardo la deliberazione n. 12/2014 della Sezione delle autonomie); inoltre, il controllo della Corte dei conti, in precedenza previsto per i comuni con più di 15.000 abitanti, destinatari della normativa in esame, è stato circoscritto ai comuni con più di 30.000 abitanti. Resta ferma l'applicabilità delle altre misure introdotte (limiti, tipologia e rendiconti dei singoli candidati) ai comuni con più di 15.000 abitanti.

della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse” (art. 12, comma 3).

Conformemente ai principi generali, ai fini dello svolgimento dei controlli in parola, il Collegio per le spese elettorali dispone di poteri istruttori diretti nei confronti delle formazioni politiche interessate, attraverso i quali procedere, nel rispetto del principio del contraddittorio, all’acquisizione di informazioni, chiarimenti e integrazioni (cfr. in proposito la citata deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013).

Detto controllo deve concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, termine prorogabile al massimo di ulteriori tre mesi, con delibera motivata del collegio (art. 12, comma 3, l. 515/1993). Il *dies a quo* per il decorso del termine è individuato nella data in cui l’ultimo consuntivo perviene alla Corte dei conti. Tale è il criterio interpretativo fornito, al riguardo, dalla Sezione delle Autonomie (con la richiamata delibera 24), al fine di “evitare le possibili incertezze circa la data finale del controllo nel caso i consuntivi non dovessero pervenire tutti nella medesima data”.

Il Collegio di controllo per le spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo della Sezione Toscana, istituito dal Presidente della Sezione con ordinanza del 29 novembre 2016, n. 50, si è insediato il 28 marzo 2017. Preso atto che l’ultimo consuntivo è stato depositato il 24 aprile 2017 (in ritardo rispetto al termine assegnato dalla legge, considerato non perentorio), il Collegio ha ritenuto di individuare in tale data il *dies a quo*, unico per tutti i comuni, per calcolare il periodo di sei mesi entro il quale esercitare il controllo.

La presente relazione si compone di due parti: una parte generale che, dopo aver esposto il quadro normativo, illustra i criteri e gli indirizzi interpretativi seguiti dal Collegio per l’esecuzione delle proprie verifiche e dà conto dello svolgimento dell’istruttoria; una parte speciale, che descrive sinteticamente, per ciascun Comune e per ciascuna formazione politica, il contenuto del rendiconto presentato, nonché le valutazioni conclusive in esito alle verifiche effettuate attraverso eventuali istruttorie.

2. Il quadro normativo

Nell'ambito di un percorso evolutivo che è da ultimo approdato alla completa abolizione del finanziamento pubblico ai partiti (d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13), la l. 6 luglio 2012, n. 96 ha, fra l'altro, dettato norme finalizzate a garantire trasparenza e controlli in materia di spese elettorali e di fonti di finanziamento nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, con obbligo di trasmissione dei consuntivi alla Corte dei conti.

Il già citato art. 13 della l. 96 ha infatti previsto obblighi di rendicontazione e limiti di spesa a carico dei singoli candidati e dei partiti politici: da un lato, con l'introduzione di nuove e autonome disposizioni; dall'altro, mediante il rinvio alla disciplina di livello nazionale contenuta nella l. n. 515/1993, con l'estensione, ai predetti soggetti, delle regole già vigenti per le elezioni politiche alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, regole che necessitano, peraltro, di qualche adattamento in via interpretativa per applicarsi ad un contesto diverso da quello per il quale originariamente sono state emanate.

Al riguardo, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazioni n. 24/2013 e n. 12/2014, ha fornito specifici indirizzi interpretativi e applicativi.

Per quanto di interesse nell'ambito del presente referto, si elencano di seguito le disposizioni dell'art. 13 che il Collegio è chiamato ad applicare e che saranno oggetto di specifica analisi nei paragrafi seguenti³:

- comma 5, relativo alla determinazione del limite di spesa per ogni partito (1 euro per ciascun elettore);
- comma 6, lett. b), di rimando all'art. 11 della legge n. 515/1993, per l'individuazione delle spese ammissibili;
- comma 6, lett. c), di rimando all'art. 12 della legge n. 515/1993, per termini e modalità di presentazione del consuntivo (comma 1); per costituzione, competenze e durata dell'attività del Collegio istituito presso le Sezioni regionali di controllo (commi 2 e 3, primo e secondo periodo); per pubblicità del referto e ulteriore deposito del consuntivo da parte dei partiti (commi 3 bis e 4);

³ Il testo integrale delle norme richiamate è riportato in appendice.

- comma 6, lett. f), di rimando all'art. 15 della legge n. 515/1993, per le sanzioni pecuniarie applicabili dal Collegio, limitatamente ai casi di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (comma 15) e di riscontrata violazione dei limiti di spesa (comma 16), e per le modalità di applicazione delle stesse (comma 19);
- comma 7, relativo alla sanzione pecuniaria prevista per il mancato deposito dei consuntivi da parte dei singoli partiti.

3. La portata del controllo. Gli orientamenti assunti dal Collegio

La disciplina recata dalla legge 515/1993 – dettata, si ricorda, per le elezioni politiche nazionali - opera una netta distinzione tra le formazioni politiche ed i singoli candidati a cariche elettive, quanto al regime della rendicontazione e dei conseguenti controlli, i quali sono affidati a due entità diverse (rispettivamente Collegio presso la Corte dei conti per i consuntivi di lista; Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d'appello per i rendiconti individuali).

Benché nelle competizioni elettorali comunali non sia prevista alcuna forma di rimborso pubblico, la medesima distinzione è riprodotta, per effetto del rinvio operato dall'art. 13 della legge 96/2012 anche riguardo alle elezioni amministrative, e pertanto l'ambito soggettivo del controllo svolto dai Collegi istituiti presso la Corte dei conti è circoscritto alle sole formazioni politiche, e non si estende ai singoli candidati. La distinzione assume rilievo anche per il calcolo del limite di spesa per la campagna elettorale, posto dall'art. 13, comma 5 della legge n. 96, dal momento che la norma esclude espressamente dal computo le spese sostenute dai singoli candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 24/2013), essendo il controllo sulle spese elettorali limitato alla sola “verifica della conformità alla legge delle spese sostenute” (comma 3 dell'art. 12 l. n. 515/1993), da un punto di vista oggettivo esso “verte, fondamentalmente, sull'ammissibilità e sull'effettività delle spese elettorali, [...] oltreché sulla regolarità della documentazione prodotta...”. In particolare, la valutazione dell'ammissibilità della spesa poggia sulla sussistenza di

una “connessione, diretta o indiretta, [...] con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale”.

Ne consegue che le verifiche demandate al Collegio spese elettorali non possono ritenersi esaustivamente condotte se non previo esame di tutti i presupposti della spesa: soggettivi, oggettivi e temporali.

Per quanto riguarda poi le fonti di finanziamento, non essendo prevista alcuna forma di rimborso pubblico, il controllo di legittimità del Collegio è essenzialmente rivolto a conoscere e rendere noti importi e provenienza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale.

Gli orientamenti interpretativi assunti dal Collegio in ordine ai predetti punti sono esposti più in dettaglio nei paragrafi seguenti.

3.1. Soggetti passivi

Il Collegio condivide il principio, pacificamente acquisito a livello centrale, secondo il quale “elemento sufficiente a determinare la necessità del controllo [...] è la partecipazione alla competizione elettorale⁴”, e considera pertanto destinatarie dell’obbligo tutte le formazioni politiche presenti nell’elezione, indipendentemente dall’esito positivo della votazione.

L’obbligo di presentare alla Corte dei conti i consuntivi delle spese sostenute per la campagna elettorale, e delle relative fonti di finanziamento, grava espressamente, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1993, n. 515, sui “rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell’elezione”.

L’identificazione del soggetto tenuto a presentare la rendicontazione e la relativa documentazione di supporto si è rivelata non agevole, stante l’assenza di regole concernenti l’investitura ufficiale di un rappresentante per tali adempimenti, e considerata altresì la molteplicità delle denominazioni utilizzate dai presentatori dei rendiconti. Il Collegio ha ritenuto, pertanto, di accettare il rendiconto da qualunque

⁴ Cfr. Corte dei conti, Collegio controllo spese elettorali, Referto ai Presidenti delle Camere sui consuntivi relativi alle elezioni politiche del 9-10 aprile 2006.

soggetto dichiarasse di avere un rapporto funzionale con la lista (qualificandosi come “legale rappresentante” o “delegato di lista” o “tesoriere”, o “mandatario”), presumendo l’esistenza di tale rapporto.

Si segnala inoltre, l’assenza di criteri per stabilire una chiara linea di demarcazione tra spese di lista e spese riferibili ai singoli candidati, tanto più necessaria ove si tratti di formazioni politiche di piccola dimensione costituite al solo fine di partecipare alla competizione elettorale.

3.2. *Contenuto del conto consuntivo*

Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il conto consuntivo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati deve evidenziare le spese sostenute per la campagna elettorale e le fonti di finanziamento che ne garantiscono la copertura.

Nel caso in cui il soggetto politico partecipante alla competizione elettorale non abbia sostenuto spese, né ottenuto finanziamenti, si è ritenuta comunque necessaria una comunicazione formale a contenuto negativo, sollecitata ove mancante, di cui il Collegio si è limitato a prendere atto. Il caso non è infrequente, dal momento che nelle elezioni amministrative di Cascina, Grosseto e Sesto Fiorentino, la metà delle liste hanno presentato un rendiconto pari a zero.

L’ammissibilità delle spese rendicontate è stata valutata sotto tre profili: 1) riferibilità al periodo temporale della campagna elettorale; 2) inerenza oggettiva della spesa alle attività di propaganda previste dalla legge; 3) esistenza di idonea documentazione di supporto.

Per le spese indicate a rendiconto è stato altresì verificato il rispetto dell’obbligo di copertura con sufficienti fonti di finanziamento.

3.2.1 *Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale*

Per quanto riguarda il primo punto, va premesso che non è rinvenibile una disciplina automaticamente applicabile alle elezioni comunali, in quanto l’art. 13 della legge n. 96/2012 non opera alcun rinvio alla disposizione di cui all’art. 12, comma 1bis

della legge n. 515/1993 (peraltro introdotta dalla stessa legge 96), secondo cui “il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione”. Prendendo comunque a riferimento l’indicazione normativa generale, il Collegio ha stabilito, con verbale n. 2/2016, di confermare l’orientamento adottato dai precedenti Collegi, individuando così un periodo di riferimento unico costituito dall’“arco temporale che va dalla data del Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 aprile 2016, convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Sindaco ed il rinnovo del Consiglio comunale, fino al giorno precedente lo svolgimento delle consultazioni medesime (domenica 5 giugno con eventuale turno di ballottaggio nel giorno di domenica 19 giugno 2016)”.

Ancorandosi ad un principio di realtà, con il medesimo verbale il Collegio si è però riservato di ritenere ammissibili anche le spese che, pur collocate al di fuori dell’arco temporale di riferimento come sopra individuato, “risultino documentatamente ed inequivocabilmente riferite alla consultazione elettorale in esame”.

3.2.2 Limite massimo e inerenza delle spese alla competizione elettorale

L’art. 13, comma 5 della l. n. 96/2012 ha stabilito un limite massimo di spesa, diretto a evitare che la competizione elettorale venga alterata dagli effetti potenzialmente distorsivi di un’eccessiva disparità di risorse economiche fra competitori. Tale limite massimo, assistito da sanzione pecuniaria, è quantificato dalla legge nell’importo di un euro per ognuno dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali.

Nella tornata elettorale in esame, nessuna formazione politica, in nessuno dei tre comuni interessati dal controllo, ha superato il suddetto *plafond* ed anzi le spese dichiarate sono rimaste ben al di sotto della soglia massima.

Quanto alla inerenza oggettiva delle spese alla competizione elettorale, è la stessa legge a indicare le tipologie di spesa ammissibili.

L’art. 11, comma 1, della l. 515 chiarisce infatti, con un dettagliato elenco, quali siano le spese da intendersi connesse con le finalità elettorali (spese per la produzione,

acquisto o affitto di materiali e mezzi di propaganda; per la diffusione dei messaggi di propaganda sugli organi di informazione; per l'organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico; per l'espletamento delle operazioni finalizzate alla presentazione delle liste), terminando infine con un'indicazione aperta che fa riferimento "ad ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale" (lett. e).

Il successivo comma 2 stabilisce inoltre che: "le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate".

Tale ultima disposizione ha determinato notevoli difficoltà interpretative, segnatamente con riferimento alla individuazione della base di calcolo ai fini dell'applicazione della previsione che forfettizza nel 30 per cento le spese di cui al comma 2.

Diversi sono stati gli indirizzi adottati nel tempo dai vari Collegi di controllo: relativamente alle elezioni politiche e regionali, l'orientamento stabilmente assunto, ormai dal 2006, è quello di ritenere che la percentuale del 30 per cento debba essere calcolata sulle sole spese di cui al comma 2, e di esigere che per tali spese venga comunque prodotta idonea documentazione giustificativa (cfr. il referto del Collegio di controllo per le elezioni politiche del 2006, già citato alla nota 4). Quando poi le spese, pur appartenendo alle tipologie del comma 2, siano riferibili in maniera univoca alla singola consultazione elettorale, è stato ritenuto che esse possano essere computate per intero (*ibidem*).

Contrariamente a tale indirizzo, molti Collegi istituiti presso le Sezioni regionali che si sono pronunciati sulle elezioni comunali del 2013 (Emilia-Romagna, Sardegna, Abruzzo, Piemonte) hanno ritenuto corretto commisurare il 30 per cento forfettario al totale delle spese ammissibili e documentate di cui al comma 1; conseguentemente, sono stati considerati ammissibili gli importi inseriti nei consuntivi anche in assenza di documentazione attestante l'effettivo esborso. Non sono tuttavia mancati Collegi di controllo (Abruzzo, Piemonte) che hanno sostenuto che in presenza di spese generali

analiticamente documentate, attribuibili per loro natura ad entrambi i commi, le stesse possono essere conteggiate per il loro intero ammontare.

Ad avviso del Collegio si tratta evidentemente di una norma destinata a regolare il contesto delle elezioni nazionali, caratterizzato dalla presenza di partiti dotati di organizzazione stabile e di strutture al cui mantenimento sono destinate spese generali spesso ingenti, ammesse al rimborso pubblico.

In tale contesto, appare ragionevole ipotizzare che la predetta disposizione sia funzionale non a introdurre categorie di spesa per le quali divenga lecito prescindere dalla relativa documentazione di supporto, ma piuttosto a stabilire una modalità automatica di calcolo, atta a facilitare il computo di quelle spese (effettivamente sostenute e debitamente dimostrate) che, stante il loro carattere generale, sarebbe difficile imputare *pro quota* alla singola competizione elettorale.

Quindi ritiene il Collegio che la necessità di produrre documentazione giustificativa si impone non più a fini di rimborso, ma per un principio di trasparenza, che esige di far emergere nel dettaglio le varie tipologie di spese sostenute per affrontare la competizione, piuttosto che riconoscerle in blocco anche se virtuali. Sulla base di tale considerazione, il Collegio ha ritenuto di non poter prescindere dalla presentazione di idonea documentazione di supporto anche con riferimento alle spese generali.

Allorché poi la documentazione prodotta dimostrasse chiaramente che una spesa, appartenente al comma 2, si riferiva in modo esclusivo alla competizione elettorale oggetto di esame, il Collegio (conformemente, peraltro, alla *communis opinio*) si è orientato nel senso di riconoscerla ammissibile per l'intero ammontare, ritenendola coperta, in base ad una interpretazione logico-sistematica, dall'ultima lettera del comma 1.

Quanto alle modalità di calcolo del *forfait*, il Collegio è dell'avviso che, anche in assenza dei rimborsi pubblici che caratterizzano il regime delle elezioni nazionali, il calcolo debba comunque prendere a base le sole spese - come già detto, sostenute e documentate - del comma 2. Essenziale, a determinare tale orientamento, è la considerazione che, nel contesto locale, in cui le spese generali hanno per lo più modesta

entità, l'interpretazione contraria potrebbe condurre al paradossale risultato di riconoscere tali spese per un valore addirittura superiore al loro importo reale, quale risultante dalla documentazione di supporto (ciò nell'ipotesi non infrequente che l'entità delle spese *ex* comma 1 sia molto più rilevante di quella delle spese *ex* comma 2, sicché il 30 per cento forfettario calcolato sulle prime potrebbe essere superiore al 100 per cento delle seconde).

Tale risultato non può ritenersi corrispondente alla finalità generale perseguita dal legislatore con la disciplina in esame, che è quella di dare evidenza alle spese sostenute, e non quella di determinare un'illogica dilatazione delle spese totali, anche oltre gli importi documentati in atti.

Pertanto il Collegio, tenuto conto dell'incertezza derivante dal richiamato contrasto giurisprudenziale e considerando comunque realizzato l'obiettivo del proprio controllo allorquando sia prodotta idonea documentazione di spesa, non ha ritenuto di sollevare alcun rilievo sulle modalità di calcolo del *forfait* in concreto adottate dalle varie liste.

3.2.3 Esistenza di idonea documentazione di supporto

La documentazione esaminata si è rivelata in più casi carente. In sede istruttoria ne è stata pertanto richiesta un'integrazione, con particolare riferimento all'esistenza dei documenti di spesa, alla riferibilità dei documenti alle formazioni politiche che li hanno prodotti (intestazione della fattura a soggetti terzi, non riconducibili al partito), alla prova dell'avvenuto pagamento (scontrini fiscali, quietanze di pagamento, autocertificazione del pagamento in contanti nel rispetto dei limiti di legge), alla attestazione del versamento della ritenuta d'acconto (ove applicabile).

L'individuazione di spese che pur rientrando nelle categorie ammissibili, risultassero irregolari per mancanza di documentazione probatoria, ne ha comportato la non ammissibilità, senza tuttavia far venire meno né la computabilità ai fini del rispetto del limite massimo di spesa (altrimenti l'irregolarità finirebbe piuttosto per

giovare alle formazioni politiche), né la necessità di reperire risorse finanziarie da utilizzare a copertura.

3.2.4. Tipologia delle fonti di finanziamento

Con riguardo alle fonti di finanziamento (la cui mancata indicazione comporta, ai sensi dell'art. 15, comma 15 della l. 515/1993, l'applicazione di una sanzione pecuniaria), giova anche qui richiamare la delibera della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, secondo la quale, in assenza di forme di contributi pubblici, il controllo di legittimità e regolarità svolto dalla Corte dei conti “è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici”.

Pertanto le verifiche devono coprire non solo le risorse derivanti da disponibilità proprie delle formazioni politiche (fonti interne), ma soprattutto i finanziamenti erogati da soggetti terzi, siano essi persone fisiche o giuridiche (fonti esterne). Analogo orientamento avevano già assunto nel tempo i vari Collegi operanti per le elezioni politiche a livello centrale.

Riguardo alle fonti interne, conformemente alla giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. sentenza n. 1352/1999), è stata ritenuta sufficiente, a dare la prova della copertura, l'esplicita attestazione circa il ricorso a finanziamento “con mezzi propri” (cioè a fondi attinti dal bilancio del partito, o rinvenienti dai contributi elettorali attesi in futuro), attestazione della quale il referente della formazione politica si assume la responsabilità. Nei casi in cui tale attestazione risultasse mancante, essa è stata acquisita in sede istruttoria.

Relativamente alle fonti esterne, invece, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori al fine di verificare il rispetto della normativa vigente in tema di liceità dei finanziamenti ricevuti. È stato richiesto, pertanto, alle formazioni politiche di dichiarare e documentare il rispetto delle seguenti norme:

- art. 7, 2° comma, della legge n. 195/1974, che prevede, nel solo caso di contributi concessi da persone giuridiche (senza limiti di importo), l'obbligo di acquisizione della delibera di autorizzazione dell'organo sociale competente e di iscrizione nel bilancio societario della corrispondente somma;
- art. 49, 1° comma, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, che impone limitazioni all'uso del contante;
- art. 4, 3° comma, della legge n. 659/1981, come modificato dall'art. 11, 1° comma, della legge n. 96/2012, che prevede l'obbligo di inoltrare al Presidente del Consiglio (entro tre mesi dall'insediamento) di una dichiarazione congiunta del soggetto che eroga e del soggetto che riceve per contributi superiori ad euro 5.000.

La dichiarazione congiunta per contributi superiori a 5.000 euro non si è mai resa necessaria, non ricorrendo per nessuna lista la fattispecie prevista dalla norma.

In considerazione delle peculiari caratteristiche delle elezioni locali, che vedono numerose liste civiche competere a fianco di partiti organizzati a livello nazionale, e trattandosi di contributi di modesto ammontare asseritamente raccolti in occasione di manifestazioni e convegni pre-elettorali, il Collegio ha ritenuto sufficiente la generica, anche non nominativa, indicazione della tipologia di finanziatori (simpatizzanti e sostenitori privati).

In più di un caso risultava indicata, tra le fonti di finanziamento, la voce “debiti verso fornitori, il cui pagamento avverrà successivamente alla data di presentazione del rendiconto”. Tale voce, che si limita ad evidenziare l'esistenza di una dilazione di pagamento, non è stata ritenuta dal Collegio annoverabile tra le entrate, in quanto non esplicita in alcun modo la provenienza delle risorse destinate alla copertura.

In esito agli approfondimenti istruttori disposti dal Collegio, la copertura degli importi corrispondenti a tale voce è stata individuata in parte con mezzi propri nel frattempo ormai acquisiti in parte ancora da acquisire (“i saldi dovuti saranno corrisposti attingendo ai mezzi propri”).

Nonostante il carattere futuro di tale ultima voce di entrata, il Collegio ha ritenuto, anche per questa parte, assolto l'onere informativo circa la provenienza dei

mezzi finanziari, e soddisfatta nella sostanza la finalità principale del controllo, che è appunto quella di assicurare trasparenza alle fonti impiegate per la conduzione della campagna elettorale, facendo emergere le modalità di costituzione della provvista.

Va infine rilevato che le entrate sono annotate nei consuntivi secondo categorie e con livelli di aggregazione differenziati, in quanto individuati discrezionalmente dal compilatore; ciò rende i dati relativi alle fonti del tutto generici e non confrontabili.

3.4 Il regime sanzionatorio

Come già evidenziato, il combinato disposto del comma 7 dell'art. 13 l. 96/2012 e dei commi 15 e 16 dell'art. 15 l. 515/1993 individua tre distinte ipotesi di illecito amministrativo sanzionabili dalla Corte dei conti.

La prima ipotesi riguarda il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte delle formazioni politiche tenute a tale obbligo. Le altre due fattispecie sanzionabili riguardano rispettivamente la mancata indicazione delle fonti di finanziamento nei consuntivi (comma 15) e la riscontrata violazione del limite massimo di spesa (comma 16).

Sul primo punto, non è emerso un orientamento univoco da parte dei Collegi spese elettorali sulla natura - perentoria o ordinatoria - del termine di 45 giorni stabilito per la presentazione del rendiconto; sul se, cioè, la sanzione debba essere irrogata per il solo caso di omissione, o anche per il ritardo nella presentazione del rendiconto.

Soccorre in proposito la più volte citata delibera 24/2013 della Sezione delle Autonomie, che ha precisato come, scaduto il termine di presentazione del rendiconto, "la Sezione [regionale di controllo] accerta, con apposita attività istruttoria, se l'eventuale mancato invio del consuntivo sia dipeso da mero ritardo ovvero da omissione sanzionabile conseguente alla inottemperanza a formale atto di contestazione", così enunciando il principio di diritto - che questo Collegio condivide secondo cui non può configurarsi omissione sanzionabile se non dopo che una formale messa in mora abbia dato esito negativo.

Facendo applicazione dei medesimi principi, questo Collegio ha ritenuto che sia possibile - stante il non sempre chiaro ed univoco contenuto prescrittivo della normativa - operare regolarizzazioni, rettifiche o integrazioni ai rendiconti presentati, anche oltre il termine.

Anche l'incompleta indicazione delle fonti di finanziamento è stata considerata sanabile, e risulta di fatto sempre sanata, in corso di istruttoria.

Quanto all'ultima ipotesi di sanzione (mancato rispetto del tetto di spesa calcolato in base alla popolazione di ciascun comune), come già detto, non è emerso alcun caso di violazione degli importi massimi consentiti (cfr. il par. 3.2.2).

4. L'attività istruttoria svolta dal Collegio

Le formazioni politiche tenute all'invio del consuntivo, come risultanti dai dati pubblicati dal Ministero dell'Interno per i tre Comuni toscani con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sono risultate complessivamente 40, di cui 12 formazioni per Cascina, 18 per Grosseto e 10 per Sesto Fiorentino.

Il Collegio, nell'avviare l'attività istruttoria, ha ritenuto comunque di procedere all'invio ai Prefetti competenti per territorio, di una richiesta diretta ad acquisire gli elenchi dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati partecipanti alle consultazioni elettorali nonché i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali, il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni.

Contestualmente, preso atto che all'esito di una prima ricognizione dei rendiconti fino a quel momento pervenuti, sono risultate inadempienti all'obbligo di deposito del consuntivo sette formazioni per Cascina, due per Grosseto ed una per Sesto Fiorentino, il Collegio, non disponendo di dati sui soggetti tenuti all'adempimento, ha ritenuto necessario chiedere ai rispettivi Sindaci di sollecitare "i rappresentanti delle liste inadempienti a trasmettere con la massima urgenza il consuntivo", riservandosi di applicare la procedura prevista dall'art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012 in mancanza di riscontro; allo stesso tempo è stato richiesto di fornire "i nominativi, completi di indirizzi e recapiti telefonici, dei rappresentanti di tutti i partiti, movimenti, liste e gruppi che hanno partecipato alla consultazione elettorale" e il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. Unitamente alle

suindicate richieste, è stata altresì comunicata l'ordinanza di costituzione del Collegio, nonché l'avvenuto insediamento dello stesso.

In esito alla predetta istruttoria sono stati presentati tutti i rendiconti mancanti.

Conformemente agli orientamenti sopra esposti, le verifiche hanno avuto ad oggetto: il rispetto dell'obbligo di deposito del consuntivo; il rispetto del limite massimo di spesa; la conformità delle spese alle tipologie ammesse dalla legge e la riferibilità delle stesse al periodo di campagna elettorale; la dimostrazione delle spese attraverso idonea documentazione; l'allegazione e documentazione delle fonti di finanziamento. Le risultanze dell'attività istruttoria così eseguita sono esposte in dettaglio nella parte speciale.

5 Valutazioni conclusive

Come illustrato nei paragrafi precedenti, l'accertamento del rispetto delle disposizioni si è rivelato nei fatti, poco agevole, non solo per la difficoltà di interlocuzione con soggetti la cui veste formale è risultata talvolta non immediatamente identificabile dalla documentazione prodotta, ma anche per i limiti oggettivi derivanti dalla natura degli atti da esaminare (documentazione di spesa non originale, attestazioni informali la cui completezza è apparsa scarsamente verificabile), nonché dall'assenza di regole contabili e di compilazione comuni (assenza di una modulistica; mancata previsione di requisiti minimi di forma; mancanza di criteri per distinguere le spese riferibili ai singoli candidati da quelle riferibili alla lista), che avrebbero consentito di dare maggiore certezza alle rendicontazioni presentate e maggiore efficacia alla funzione di controllo su di esse esercitate.

In questo senso, il controllo si configura, meramente formale, potendosi verificare, al più, le fonti di finanziamento dichiarate, il rispetto del limite massimo di spesa, l'inerenza delle spese rendicontate alla competizione elettorale e la congruità fra le dichiarazioni dei presentatori dei rendiconti e la relativa documentazione (principalmente costituita da fatture, scontrini fiscali, quietanze di pagamento, estratti conto, contratti di locazione). Non residua, invece, alcuna possibilità di

indagine sulla veridicità dell'ammontare di spese ed entrate dichiarate, e ciò impedisce sostanzialmente di dare effettività al controllo anche in funzione del previsto regime sanzionatorio, i cui ambiti applicativi, in tal modo, non solo restano incerti ma sono, di fatto, rimessi agli stessi soggetti che dovrebbero subirne le conseguenze.

Esaminando le successive tabelle, riepilogative delle fonti di finanziamento, delle spese dichiarate e di quelle non ammesse, sorgono perplessità, in considerazione della bassa incidenza percentuale, che risulta in molti casi irrisoria, delle spese complessivamente dichiarate dalle formazioni politiche partecipanti in ciascun comune rispetto al relativo limite generale ammissibile.

2. GROSSETO – elettori 65.083 – limite di spesa per ciascuna lista 65.083 euro				
Liste elettorali		Fonti di finanziamento dichiarate	Spese dichiarate	di cui non ammesse
1	Vivarelli Colonna Sindaco per Grosseto	0,00	0,00	
2	Lega Nord	2.639,52	2.639,52	
3	Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale	0,00	0,00	
4	Forza Italia Nazionale	288,73	288,73	66,63
	Forza Italia Locale	780,00	780,00	
5	Maremma Migliore	0,00	0,00	
6	Unione di Centro	0,00	0,00	
7	Movimento Autonomista Toscano	283,20	283,20	
8	Prima Grosseto Italia Patria Nostra	0,00	0,00	
9	Partito Democratico	9.239,84	9.239,84	
10	Lorenzo Mascagni Sindaco	220,00	220,00	
11	Passione per Grosseto	19.150,00	19.078,09	
12	Riformisti-PSI	2.651,48	2.651,48	
13	Movimento 5 Stelle	0,00	0,00	
14	Insieme a Sinistra	0,00	0,00	
15	Partito Comunista d'Italia	0,00	0,00	
16	Grosseto Oggi per Domani	2.277,69	2.277,69	
17	Toscana Stato	0,00	0,00	
18	Forza Nuova	0,00	0,00	
Totale spese dichiarate		37.530,46	37.458,55	66,63
Limite generale ammissibile per il Comune			1.171.494,00	
Incidenza totale spese/limite generale			3,20%	

PARTE SPECIALE

Elezioni del 5 giugno 2016 (ballottaggio 19 giugno 2016)

Comuni toscani interessati

- 1 Cascina**
- 2 Grosseto**
- 3 Sesto Fiorentino**

2. Comune di Grosseto

- Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune: **65.083.**
- Insediamento del Consiglio comunale: **6 luglio 2016.**
- Scadenza del termine di 45 giorni per la presentazione del consuntivo presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Toscana: **20 agosto 2016.**

- Liste presentatesi nella competizione elettorale: **n. 18**

- 2.1 Vivarelli Colonna Sindaco per Grosseto
- 2.2 Lega Nord
- 2.3 Fratelli d'Italia- Alleanza Nazionale
- 2.4 Forza Italia
- 2.5 Maremma Migliore
- 2.6 Unione di Centro
- 2.7 Movimento Autonomista Toscano
- 2.8 Prima Grosseto Italia Patria Nostra
- 2.9 Partito Democratico
- 2.10 Lorenza Mascagni Sindaco
- 2.11 Passione per Grosseto
- 2.12 Riformisti P.S.I.
- 2.13 Movimento 5 Stelle
- 2.14 Insieme a Sinistra
- 2.15 Partito Comunista Italiano
- 2.16 Grosseto Oggi per Domani
- 2.17 Toscana Stato
- 2.18 Forza Nuova

2.1 Vivarelli Colonna Sindaco per Grosseto

Data di presentazione: 10 agosto 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il coordinatore delle liste a sostegno Vivarelli sig. Venier Sebastiano

Attività istruttoria:

Il coordinatore ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.2 Lega Nord

Data di presentazione: 21 luglio 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: Amministratore nazionale Vizzotto Elena.

Attività istruttoria:

Il rendiconto dichiara spese per euro 3.539,52 e le relative fonti di finanziamento, di pari importo, derivano da fondi di Partito.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 5425 del 28 aprile 2017, ha rilevato il mancato invio della documentazione relativa alla spesa di euro 900 per volantini di propaganda. Con nota di risposta pervenuta il 26 maggio 2017 ns. prot. 5976, l'amministratore ha spiegato che la spesa di euro 900 di fatto, non è stata sostenuta ma tale voce, è stata inserita nel rendiconto, perché altri Collegi regionali della Corte dei conti avevano richiesto di quantificare una stima economica dell'attività svolta dai simpatizzanti per inserirla nel rendiconto. Così, alla luce delle richieste del Collegio per la Toscana l'amministratore ha presentato un nuovo rendiconto pari ad euro 2.639,52, eliminando la voce di euro 900.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.3 Fratelli d'Italia AN

Data di presentazione: 10 aprile 2017.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Portavoce provinciale, avv. Rossi Fabrizio.

Attività istruttoria:

Il coordinatore ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.4 Forza Italia

Data di presentazione:

Rendiconto del Partito Nazionale: 27 luglio 2016.

Rendiconto della lista locale: 18 agosto 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto:

Il Commissario amministratore nazionale Sen. Messina Alfredo.

Il Coordinatore provinciale Marrini Sandro

Attività istruttoria:

Il rendiconto presentato dal “Partito Forza Italia sede di Roma” dichiara spese per euro 288,73 e le fonti di finanziamento, di pari importo, provengono da fondi di Partito.

L’attività istruttoria nei confronti del Partito Nazionale è stata avviata con nota prot. 5429 del 28 aprile 2017, ed ha rilevato il mancato invio della documentazione attestante:

- l’effettivo pagamento delle spesa relativa alla fattura n. 111 del 6 maggio 2016 dello Studio notarile Associato,

- l’avvenuto versamento della ritenuta d’acconto

- e, riguardo alle spese, ha indicato la somma forfettaria di euro 66,63, pari al “30 per cento delle spese ammissibili e documentate”, al fine di determinare gli importi ex art. 11 c. 2 l. 515/1993, senza fornire documenti dimostrativi dell’effettività della spesa.

Con nota di risposta pervenuta l’11 maggio 2017 ns. prot. 5670, è stata prodotta la documentazione richiesta e, per quanto riguarda la somma forfettaria del 30 per cento delle spese dichiarate (euro 66,63), il Commissario ha riferito che tale spesa non è stata effettivamente sostenuta, ma è stata esposta nel rendiconto “*solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2, dell’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515*”.

Il rendiconto presentato dalla locale lista dichiara 780 euro di spese finanziate con mezzi propri della lista.

L’attività istruttoria nei confronti della Lista Locale, è stata avviata con nota prot. 5426 del 28 aprile 2017 rilevando il mancato invio di idonea attestazione di avvenuto pagamento dell’unica fattura (euro 780) riportata nel rendiconto

Con nota di risposta pervenuta il 19 maggio 2017 ns. prot. 5837, è stata prodotta la documentazione richiesta.

Le spese dichiarate da entrambe le forze politiche, rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Relativamente al Rendiconto del Partito nazionale, il Collegio non ammette la spesa di euro 66,63.

2.5 Maremma Migliore

Data di presentazione: 23 agosto 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: Rappresentanti Casalini Umberto e Pepi Massimiliano.

I rappresentanti della lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed entrate.

2.6 Unione di Centro

Data di presentazione: 29 luglio 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: Commissario Provinciale Cerciello Emanuel

Attività istruttoria:

Il Commissario ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.7 M.A.T. Movimento Autonomista Toscano

Data di presentazione: 29 luglio 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Presidente Mazzerelli Alessandro.

Attività istruttoria:

Il rendiconto dichiara spese per euro 283,20 e che le fonti di finanziamento a copertura delle spese, provengono da contributi volontari dei simpatizzanti.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 5427 del 28 aprile 2017, ha rilevato il mancato invio della dimostrazione/attestazione dell'avvenuto pagamento delle fatture.

Con nota pervenuta il 3 maggio 2017 il Presidente ha provveduto a quanto richiesto nell'istruttoria, con scontrini e quietanze.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.8 Prima Grosseto Italia Patria Nostra

Data di presentazione: 29 luglio 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il delegato della lista Di Mario Pietro.

Attività istruttoria:

Il delegato ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.9 Partito Democratico

Data di presentazione: 2 settembre 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Tesoriere Pieraccini Enrico.

Attività istruttoria:

Il rendiconto dichiara spese per euro 9.239,84 e che le relative fonti di finanziamento provengono da "mezzi propri" del partito democratico per euro 7.739,84, e i restanti euro 1.500 da contributi di simpatizzanti.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96

2.10 Lorenzo Mascagni Sindaco

Data di presentazione: 14 agosto 2015.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Tesoriere del comitato Bastiani Alberto.

Attività istruttoria:

Il rendiconto dichiara spese per euro 220 e le relative fonti di finanziamento provengono esclusivamente da "mezzi propri".

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96

2.11 Passione per Grosseto

Data di presentazione: 4 agosto 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Tesoriere Lari Anna Patrizia

Attività istruttoria:

Il rendiconto dichiara spese per euro 19.078,09 e che le fonti di finanziamento, provengono da quote degli associati e da erogazioni liberali di simpatizzanti, sono pari ad euro 19.150,00.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.12 Riformisti per Grosseto - PSI

Data di presentazione: 13 settembre 2016

Soggetto che ha presentato il rendiconto: Sigg. Niccolini Leo e Siciliano Rocco

Attività istruttoria:

Il rendiconto dichiara spese per euro 2.448,58 e che le fonti di finanziamento, di pari importo, provengono dal contributo del Partito P.S.I.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 5428 del 28 aprile 2017, ha rilevato il mancato invio della documentazione, a sostegno delle spese, e dimostrazione/attestazione dell'avvenuto pagamento delle stesse.

Con nota pervenuta il 23 maggio 2017 i presentatori del rendiconto hanno provveduto a quanto richiesto nell'istruttoria, inviando le fatture quietanzate e precisando che l'importo finale delle spese (2.448,58) è stato superiore a quanto preventivato, per euro

202,9 a causa di “*maggiori oneri per manifesti a colori*”. Tale differenza è stata sborsata dai sostenitori.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall’art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.13 Movimento 5 Stelle

Data di presentazione: 2 settembre 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Mandatario elettorale Perugini Emanuele.

Attività istruttoria:

Il mandatario della lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed entrate.

2.14 Insieme a Sinistra

Data di presentazione: 18 luglio 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: i delegati della lista, Carusi Romeo e Volpin Nico.

Attività istruttoria:

I delegati della lista hanno presentato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed entrate.

2.15 Partito Comunista d’Italia

Data di presentazione: 3 aprile 2017.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Candidato Sindaco della lista, Barzanti Marco.

Attività istruttoria:

Il candidato della lista ha presentato un rendiconto negativo, attestante l’insussistenza di spese ed entrate.

2.16 Grosseto Oggi per Domani

Data di presentazione: 20 settembre 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Mandatario elettorale, Ciacci Valentina.

Attività istruttoria:

Il rendiconto dichiara spese per euro 2.277,69 e che le fonti di finanziamento, di pari importo, provengono dal contributo dei candidati e simpatizzanti.

L'istruttoria, avviata con nota prot. 5430 del 28 aprile 2017, ha rilevato il mancato invio della dimostrazione/attestazione dell'avvenuto pagamento di 4 fatture.

Con nota pervenuta il 1 giugno 2017 il Mandatario ha provveduto a quanto richiesto nell'istruttoria, dichiarando che le fatture *“sono state pagate in contanti dato l'esiguo importo di ognuna di esse”*.

Le spese dichiarate rientrano nelle tipologie indicate dall'art. 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e non superano il limite previsto dall'art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

2.17 Toscana Stato

Data di presentazione: .19 giugno 2015.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Segretario della lista Baggiani Emiliano.

Attività istruttoria:

Il segretario ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

2.18 Forza Nuova

Data di presentazione: 4 agosto 2016.

Soggetto che ha presentato il rendiconto: il Delegato della lista Papi Luigi.

Attività istruttoria:

Il segretario ha presentato un rendiconto negativo, attestante l'insussistenza di spese ed entrate.

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

11. Tipologia delle spese elettorali.

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

- a)* alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b)* alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera *a)*, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c)* all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d)* alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e)* al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

12. Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati.

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il periodo della campagna elettorale si intende compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

3-bis. La Corte dei conti cura la pubblicità del referto di cui al comma 3.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

15. Sanzioni.

...

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981. [La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente].